



AREA

TECNICO-URBANISTICA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINA

08 del 01 luglio 2025

OGGETTO

REGIONE PIEMONTE

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO
TERRITORIALE E CONTROLLO DEL TRASPORTO
SOLIDO NELL'AMBITO DEL BACINO DEL RIO
CASTELLANIA
€ 20.000,00**

CODICE CUP F38H24000890002

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 119

CODICE CIG LAVORI B50094AD78

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICA-OPERE PUBBLICHE

Visto

il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Preso atto che

- Con determina DD 2934 del 29 novembre 2023 la Regione Piemonte emetteva un programma di lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità e igiene afferente alla L.R. 38/78 dove risultava inserito il comune di Villalvernia quale beneficiario per l'intervento "38/78_28_006_213937 Interventi di riqualificazione idraulico territoriale e controllo del trasporto solido nell'ambito del bacino del Rio Castellania" per un importo di € 20.000,00;
- a seguito della Determina 11UT del 3 settembre 2024 veniva formalizzato l'affidamento d'incarico allo studio tecnico GR PROGETTI STUDIO ASSOCIATO con sede in Novi Ligure AL P. IVA 02249090065, che ha prodotto la documentazione progettuale in data 17 settembre 2024 al prot. 4718;



Richiamato che

- con determina di questo ufficio n° 17 del 10 dicembre 2024 venivano aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta COS.MO. srl - P IVA 01234400065 con sede in Località Baracca 8/a - Sarezzano AL, per l'importo così definito:

importo soggetto a ribasso	11.349,18 €	
ribasso d'asta pari a	226,98 €	
Restano		11.122,20 €
A cui sommare		
Oneri della sicurezza		1.309,35 €
Mano d'opera		1.571,30 €
Importo contrattuale		14.002,85 €
IVA 22%		3.080,63 €
Importo complessivo		17.083,48 €

- CODICE CUP F38H24000890002
- CODICE CIG B50094AD78

Dato atto che

ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Rilevato che

il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;



Appurato che

il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Preso atto che

ai sensi del comma 3 del più volte richiamato art. 119, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Verificato che

l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

ha trasmesso, con nota acclarata al prot. 2563 del 26 giugno 2025 il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, e che lo stesso è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;

Verificato altresì che

ai sensi del comma 16 del citato art. 119:

l'affidatario che intende avvalersi del subappalto ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

Rilevato che

- il Responsabile unico del progetto ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, e che dunque, non sussistono motivi per



negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

- trattandosi di ditta subappaltatrice non tenuta al possesso della patente ai sensi del comma 15 dell'articolo 27, il Responsabile unico di progetto (RUP) ha verificato in capo alla stessa il possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III;

Evidenziato

che l'importo di cui in narrativa trova imputazione al capitolo 4032/1 Entrata, 20810126/1 uscita;

Richiamato

che ai sensi dell'art 15, D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato I.2, D.Lgs. 36/2023, come da DGC 23 del 24 luglio 2024, il Responsabile Unico del Progetto è individuato nelle figure di:

Giampaolo PEPE - Sindaco del Comune di Villalvernia RUP

Geometra Davide SILVANO - struttura supporto al RUP

e che gli stessi non si trovano in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi previste dalla disciplina applicabile;

Dato atto che

il Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, e che sarà trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta ed attestata

- o la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- o l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- o ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2009 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Visto

- ⇒ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- ⇒ gli artt. 107, 109, 147 bis e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- ⇒ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- ⇒ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ⇒ il D.Lgs 36/2023;
- ⇒ lo Statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità;

Per le motivazioni espresse in narrativa, e valutato di dover provvedere in merito;



DETERMINA

- 1) Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico CACCIABUE Srl con sede in Strada Redabue Felizzano 11 bis - 15024 Masio AL - P. IVA 02078300064, in riscontro alla richiesta pervenuta in data 26 giugno 2025 al prot 2563, dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;
- 3) DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:
 - il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
- 4) DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CDC, che:
 - l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
 - per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
 - in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
 - nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
- 5) DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 D. Lgs 36/2023 e smi l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
- 6) DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 D. Lgs 36/2023 e smi :



- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- 7) DI DISPORRE sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- 8) DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL/DEC per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
- 9) DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- 10) Di dare atto che l'intervento trova imputazione al capitolo 4032/1 Entrata, 20810126/1 uscita;
- 11) Di aver verificato e accertato la regolarità contributiva della ditta indicata;
- 12) Di dare atto che ai sensi dell'art 15, D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato I.2, D.Lgs. 36/2023, come da DGC 23 del 24 luglio 2024, il Responsabile Unico del Progetto è individuato nelle figure di:
Giampaolo PEPE - Sindaco del Comune di Villalvernia RUP
Geometra Davide SILVANO - struttura supporto al RUP
e che gli stessi non si trovano in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi previste dalla disciplina applicabile;
- 13) Di pubblicare la presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo ente;

Il Responsabile del Servizio Tecnico | Urbanistica | Opere Pubbliche
Sindaco PEPE Giampaolo